

*Direzione Regionale della Sicilia*

*Settore Controlli  
Ufficio Accertamento*

Data e Protocollo assegnati tramite NSD-PEC

**Agli Ordini degli Avvocati  
della Sicilia  
Loro Sedi**

**e, p.c.**

**Alle Direzione Provinciali  
della Direzione Regionale della Sicilia  
Loro Sedi**

*Seg.to nota prot. n. 2016/32670 del 18/05/2016  
e nota prot. n. 2016/56026 del 05/09 /2016*

**OGGETTO:** Richieste di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. –

Facendo seguito alle note prot. n. 2016/32670 del 18/05/2016 e prot. n. 2016/56026 del 05/09/2016 inviate a codesti Ordini (consultabili anche nel sito ufficiale online di questa Direzione Regionale al link <http://sicilia.agenziaentrate.it/>, nella pagina “Archivio Novità 2016”),

con la medesima finalità di agevolare l'utilizzo dello strumento introdotto dal legislatore per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e nel contempo di velocizzare l'iter operativo con economia di tempi e di costi sia per gli utenti sia per l'amministrazione finanziaria,

si invitano codesti Ordini Professionali a volere *sensibilizzare i propri iscritti* ad una *attenta e puntuale redazione delle istanze ex art. 492-bis cpc*, secondo i chiarimenti già all'epoca forniti e corredate da idonea documentazione; e nel contempo, a *provvedere al pagamento dei tributi speciali richiesti a seguito*

*dall'accesso effettuato da questa Direzione Regionale prodromico al successivo invio della documentazione richiesta.*

Si rileva, infatti, che in parecchie occasioni la richiesta di pagamento dei tributi speciali dovuti rimane inevasa o talvolta la trasmissione della copia del mod. F24 pagato avviene a distanza di parecchi mesi. Com'è intuitivo, la lavorazione di istanze di accesso ex art. 492-bis cpc di scarso interesse da parte dei professionisti, come comprovato dal successivo mancato pagamento e quindi mancata acquisizione della documentazione già estratta da Anagrafe Tributaria, comporta un vano dispendio di attività lavorative da parte di questa Direzione Regionale in pregiudizio delle istanze di accesso di effettivo interesse da parte degli altri professionisti.

Si rileva, inoltre, che sovente le istanze sono genericamente formulate da parte dei professionisti; addirittura in taluni casi con mero generico rinvio - nel testo della pec di trasmissione - alla documentazione allegata (frequentemente trattasi della sola copia, peraltro priva di attestazione di conformità, dell'autorizzazione del Tribunale competente). Tale generica formulazione comporta "ricicli di lavorazione" della istanza, con scambi interlocutori con il professionista e conseguenti dispendi di attività lavorative da ambedue le parti.

Al fine di agevolare ulteriormente la presentazione delle istanze di accesso ex art. 492-bis cpc si allega alla presente una breve guida di compendio delle modalità di presentazione e dei lineamenti dell'istituto.

Si allega altresì un facsimile di istanze di accesso, che si suggerisce di utilizzare per una efficace e tempestiva lavorazione da parte di questa Direzione Regionale. In ogni caso, le istanze di accesso dovranno essere sottoscritte dal professionista con firma digitale (p7m) o con firma autografa corredata da fotocopia di documento di riconoscimento del medesimo professionista.

Da parte di questa Direzione Regionale si assicura di avere progressivamente adottato misure organizzative finalizzate ad una solerte lavorazione delle istanze, nel rispetto dell'ordine di acquisizione delle stesse. Tuttavia, il costante incremento del numero delle istanze impone uno sforzo di cooperazione anche da

parte degli stessi professionisti finalizzato a prevenire “ricicli di lavorazione”  
come sopra evidenziati.

Allegati:

- Linee Guida per la presentazione di istanze ex art. 492bis cpc;
- Facsimile Istanze di accesso ex art. 492bis cpc.

*Firma digitale*

**IL DIRETTORE REGIONALE**

dott. Pasquale Stellacci